

## **ISEE parificato: studenti stranieri e italiani residenti all'estero**

Quando l'ISEE comprende componenti di reddito e patrimonio estere è necessario il calcolo dell'ISEE parificato. Anche per l'anno accademico 2018-2019 è stata attuata la convenzione con il Caaf Nordest s.r.l., al quale rivolgersi per la richiesta dell'ISEE parificato.

Il riferimento del CAF è il seguente:

Caaf Nordest s.r.l.

sede di Venezia, Fondamenta del Gaffaro 3536; tel. 041/5491188

sede di Mestre, via Ca' Marcello 10; tel. 041/5491100.

Il servizio sarà attivo dal 10 luglio

Per ottenere l'ISEE parificato gli studenti devono fissare un appuntamento entro le scadenze di riferimento del particolare beneficio che si intende richiedere (borsa e collaborazione entro il primo ottobre 2018, riduzione tasse entro il 14 dicembre 2018 o date successive con contributo di mora), chiedendo quali documenti è necessario presentare.

Per questo, in tutti i casi di necessità di considerare redditi e patrimoni non dichiarati in Italia, bisogna muoversi con largo anticipo sulle scadenze e richiedere alle autorità competenti tutta la documentazione.

Infatti per tali redditi, se non risultano inseriti nella dichiarazione dei redditi in Italia, e per i patrimoni immobiliari e mobiliari disponibili all'estero, non è possibile avvalersi della facoltà di autocertificazione ma è necessario esibire la relativa documentazione **in lingua italiana**.

Sono interessati soprattutto i nuclei familiari degli **studenti stranieri** - compresi anche gli **studenti comunitari** - e gli italiani residenti all'estero che devono indicare i redditi e i patrimoni posseduti sia in Italia che nel paese di provenienza. Tale condizione economica e patrimoniale va valutata ai sensi della disciplina ISEEE: l'ISEEE è calcolato come la somma dei redditi percepiti all'estero e del 20% dei patrimoni posseduti all'estero, valutati con le stesse modalità e sulla base del tasso di cambio medio dell'euro nell'anno di riferimento.

La condizione economica e patrimoniale deve essere certificata con apposita documentazione, rilasciata dalle competenti autorità del paese dove sono stati prodotti i redditi, **tradotta e legalizzata** (se previsto) **in lingua italiana**.

La legalizzazione non è necessaria per i seguenti paesi:

Austria, Belgio, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gran Bretagna (estesa a Isola di Man), Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Norvegia, Olanda (estesa ad Antille Olandesi e Aruba), Polonia, Portogallo, Rep. Ceca, Rep. di San Marino, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svizzera, Turchia.

Per gli studenti stranieri provenienti da Paesi particolarmente poveri (DM 1455 del 9 giugno 2017), la valutazione della condizione economica è effettuata sulla base di una certificazione della Rappresentanza italiana nel paese di provenienza che attesti che lo studente non appartiene a una famiglia notoriamente di alto reddito e di elevato livello sociale. Tale certificazione può essere rilasciata anche dall'università di iscrizione estera collegata da accordi o convenzioni con gli Atenei o da parte di enti italiani abilitati alle prestazioni di garanzia di copertura economica di cui alle vigenti disposizioni in materia di immatricolazione degli studenti stranieri nelle università italiane.

Tutti gli studenti appartenenti a Nazioni non presenti nei punti precedenti devono far legalizzare i documenti rilasciati nel loro Paese d'origine attraverso la Rappresentanza italiana.

rifugiati politici

Per gli studenti ai quali è stato riconosciuto lo status di rifugiato politico oppure hanno in corso la richiesta di riconoscimento, l'ateneo ha disposto l'esonero totale.